



CITTÀ DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 30

Data 30/05/2014

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO**, alle ore **15.35** in apertura di seduta, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) SERVADIO	FAUSTO Sindaco	14) PENNACCHI	STEFANO
2) OGNIBENE	DANIELE Presidente	15) CAPRIO	CARLA
3) CIAFREI	GIULIA	16) FAVETTA	ROMANO
4) LEONI	ROBERTO	17) LADAGA	SALVATORE
5) TRENTA	ROMINA	18) D'AGAPITI	ANDREA
6) CIARLA	MASSIMO	19) DAL BORGO	ANTONIETTA
7) PONZO	SABINA	20) PRIORI	ALESSANDRO
8) BAGAGLINI	VALTER	21) CERINI	GIANNI
9) FIOCCO	GIORGIO	22) QUAGLIA	CARLO
10) CUGINI	GIULIANO	23) DI LUZIO	DARIO
11) FERRANTE	MARCELLA	24) GRECI	GIORGIO
12) CROCETTA	LUIGI	25) TRENTA	PAOLO
13) CAVOLA	FRANCESCO		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **DANIELE OGNIBENE**.

Partecipa alla seduta, il Vice Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**.

Presenti al momento della votazione n. 20.

Assenti i Consiglieri **Ciafrei, Favetta, Greci, Ladaga, Paolo Trenta**.

Relazionano il Sindaco e l'Assessore **Marilena Ciarcia**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i **Consiglieri Sabina Ponzo, Romano Favetta, Antonietta Dal Borgo**.

Su proposta del Dirigente del 3° Settore Dott.ssa **Ramona Vannelli**.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (All. A);

VISTI gli emendamenti presentati in corso di seduta ed approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha anticipato a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale l'istituzione dell'imposta municipale propria, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per altri aspetti alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, in particolare il disposto del comma 5-bis, e nell'art. 1, commi 707-728, della L. n. 147/2013;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RILEVATO altresì che l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO inoltre l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal citato comma 707;
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RILEVATO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RILEVATO che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

RILEVATO che l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell’ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

DATO ATTO che la determinazione del regolamento e delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/10/2012 con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria dalle norme sopra richiamate;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto e di procedere in modo esplicito a recepire nel regolamento comunale le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinante la specifica materia;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 707, lett. b), punto 3, della L. n. 147/2013 anche per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria;

VISTE le disposizioni contenute nei commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 6 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Priori, Quaglia), su n. 20 presenti e n. 20 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di avvalersi della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito riportati:

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

Sostituzione del comma 2.

2. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e non si applica alle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, lett. b), punto 3, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni

Modifica del comma 6 con eliminazione della parte finale esclusa dall'Imu.

6. La detrazione per l'abitazione principale, senza la maggiorazione per i figli e senza l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità.

ART. 13 - Abitazione principale

Sostituzione del comma 3.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta.

ART. 14 - Esenzioni

Aggiunta dei commi 3, 4 e 5.

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994.

4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D. L. n. 102/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 15 - Quota riservata allo Stato

Sostituzione dei commi 1 e 2.

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota di base prevista dall'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011.

2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

ART. 18 - Entrata in vigore

Sostituzione del comma 1.

- Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Sostituzione nel comma 3 del testo "30 aprile" con "28 ottobre".

2. di dare atto che il Regolamento approvato ed allegato al presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2014 (**ALL. B**);

3. di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011;

4. **Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 20, su n. 20 presenti e n. 20 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**



CITTÀ DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Allegato "A" alla deliberazione di

C.C. n. 30 del 30-05-2014

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30-05-2014

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Vannelli Ramona

Data 22 MAG. 2014

Il responsabile del servizio finanziario, ritiene che l'atto:

non comporti riflessi finanziari;

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Vannelli Ramona

Data 22 MAG. 2014

COMUNE DI VELLETRI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO -FINANZIARIA

PARERE

Oggetto : Proposta di Regolamento Disciplina dell'Imposta Municipale Propria e Atti Presupposti (Proposte di Deliberazioni C.C. n.n. 11-12 del 22.05.2014)
--

I sottoscritti Revisori del Comune intestato, nominati per il triennio 2012/2015, con deliberazione consiliare n. 22 del 15/02/2013, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il sopra citato art. 239, 1[^] comma, lettera b), il quale stabilisce che questo Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte regolamentari comunali ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazione con L. 28/10/2013 n.124 secondo cui i Comuni possono equiparare all' abitazione principale l' unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale in conformità con l'art. 13 D.L. 6/11/2011 n. 201;

Viste le citate proposte di deliberazioni del C.C. protese a dare concreta attuazione, nell'ambito della normativa comunale, alle disposizioni nazionali esplicitamente richiamate , che si intendono qui totalmente riportate, in modo sostanziale, per l'esplicito rinvio.

Visto il nuovo regolamento modificativo della precedente disciplina nell'intento di recepire- facendo uso del proprio potere discrezionale- le modifiche adottate dlla C.C. per adeguare l'ordinamento Comunale alle disposizioni nazionale come sopra indicate;

Tenuto conto che il proposto regolamento nonché i suoi atti presupposti danno regolare attuazione, alle disposizioni normative nazionali, avvalendosi il Comune della potestà regolamentare di cui al D.Lgs.15.12.1997, n.446

ESPRIME

COMUNE DI VELLETRI

Il proprio parere favorevole in quanto, a seguito di approfondita analisi di questo Organo, il recepimento attuativo in questione è stato compiuto in modo pienamente regolare e merita pertanto di essere approvato.


Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 27 maggio 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

- Dott. Marco FARAGLIA



- Dott. Maurizio BIASINI



- Dott. Francesco DE FILIPPIS



per copia
Il Sindaco



Velletri 27/05/14

COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
- Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

- Art. 7 - Dichiarazioni.
- Art. 8 - Accertamento dell'imposta.
- Art. 9 - Contenzioso.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

- Art. 10 - Versamenti e riscossione.
- Art. 11 - Rimborsi.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

- Art. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni.
- Art. 13 - Abitazione principale.
- Art. 14 - Esenzioni.
- Art. 15 - Quota riservata allo Stato.
- Art. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 17 - Rinvio.
- Art. 18 - Entrata in vigore.

TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e non si applica alle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, lett. b), punto 3, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il soggetto passivo dell'imposta municipale propria è individuato dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibile, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e le norme espressamente richiamate del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Velletri (provincia di Roma).

ART. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.

ART. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale applicando i criteri generali approvati dal Consiglio Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente 1° comma.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

ART. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 6 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

ART. 7 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune e denunciare le modificazioni successivamente intervenute con le modalità previste dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In caso di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente da parte del legislatore sulle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, le medesime saranno direttamente applicabili senza necessità di specifico recepimento nel regolamento comunale.

ART. 8 - Accertamento dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Al Comune spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta spettante allo Stato.
3. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 9 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica altresì all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

ART. 10 - Versamenti e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare se persona fisica anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento eseguito secondo le modalità stabilite con specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data successiva comunicazione dell'errore all'ente interessato.

ART. 11 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previo provvedimento dell'ente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adozione e la modificazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nonché la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni.
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Sono esenti dall'imposta, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, i terreni agricoli del Comune di Velletri in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine del versamento dell'imposta.

Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose e persone, con rischi di crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

6. La detrazione per l'abitazione principale, senza la maggiorazione per i figli e senza l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità.

ART. 13 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale è considerata tale per espressa previsione legislativa l'unità immobiliare dell'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta.

ART. 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D. L. n. 102/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 15 - Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n.228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota di base prevista dall'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011.
2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

ART. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 17 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", nonché al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.



CITTÀ DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30.05.2014.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio nomina scrutatori i Consiglieri Sabina Ponzo, Romano Favetta e Antonietta Dal Borgo.

Poi il Presidente del Consiglio invita ad illustrare la proposta deliberativa al punto 2) all'o.d.g., avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria."

Interviene, dunque, il Sindaco, illustrando la proposta deliberativa.

Autorizzato dal Presidente, interviene per questione pregiudiziale il Consigliere Carlo Quaglia.

Interviene ancora per illustrare la proposta deliberativa l'Assessore al Bilancio Marilena Ciarcia, dando lettura di emendamento proposto dal Sindaco, finalizzato a ripristinare il comma 4 dell'art. 12 del Regolamento, di cui era prevista la eliminazione nella proposta deliberativa agli atti.

Dunque, l'Assessore al Bilancio illustra la parte deliberativa della proposta al punto 2) all'o.d.g.

Poi interviene il Presidente del Consiglio proponendo di procedere alla illustrazione congiunta degli emendamenti, con dichiarazioni di voto e votazioni separate degli stessi.

Il Presidente dà , dunque, lettura del primo emendamento, a firma del Sindaco, come di seguito trascritto:

"EMENDAMENTO N. 1:

L'Amministrazione Comunale intende stralciare dal contenuto della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", oggetto di trattazione nella seduta odierna, la seguente modifica:

Modifica prevista:

"l'eliminazione del comma 4 dell'art. 12" in cui è prevista l'esenzione per i terreni agricoli del Comune di Velletri in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984 del 27.12.1977.

Emendamento proposto:

Si ritiene lasciare in vigore l'attuale normativa regolamentare in attesa del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole, alimentari e

forestali, e dell'interno con il quale saranno individuati i Comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applicherà l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92.

F.to Il Sindaco Fausto Servadio”.

Interviene il Consigliere Pennacchi, che chiede sia data lettura degli emendamenti.

Viene chiesta breve sospensione per esaminare i vari emendamenti presentati.

Interviene il Consigliere Cerini.

Poi, alle h. 16.44, il Presidente sospende la seduta.

Alle h. 17.34 il Presidente del Consiglio riapre la seduta e dispone si proceda a nuova verifica dei presenti.

➤ **Procedutosi a verifica elettronica palese, risultano presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**

➤ **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga).**

Stante la validità della seduta, e su invito del Presidente, il Consigliere Quaglia illustra l'emendamento n. 2, di seguito trascritto:

“EMENDAMENTO N. 2:

Esenzione IMU comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado per due unità immobiliari

Modifica art. 13 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria:

Da:

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

diventa:

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad un massimo di due unità immobiliari.

F.to:

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Dario Di Luzio

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Carlo Quaglia

Gruppo lista Live Il Consigliere Comunale Giorgio Greci”

Interviene il Vice Segretario Rossella Prospero.

Il Consigliere Quaglia illustra poi gli emendamenti nn. 3 e 4, di seguito trascritti:

“EMENDAMENTO N. 3:

Pagamento IMU terreni edificabili da applicare nel momento in cui si presenta agli uffici preposti un progetto o ove persistono le condizioni per far approvare lo stesso.

Modifica articolo 3 “area fabbricabile” regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

Da:

Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definitiva dall'articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.

diventa:

Da applicare nel momento che si presenta agli uffici preposti un progetto o ove persistono le condizioni per far approvare il progetto stesso.

F.to:

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Dario Di Luzio

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Carlo Quaglia

Gruppo lista Live Il Consigliere Comunale Giorgio Greci”

“EMENDAMENTO N. 4:

Pagamento IMU terreni edificabili da applicare ove persistono le condizioni per far approvare il progetto.

Modifica articolo 3 “area fabbricabile” regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

Da:

Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definitiva dall'articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.

aggiungere:

Resta intesa che verrà comunque applicata ove persistono le condizioni per far approvare il progetto.

F.to:

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Dario Di Luzio

Gruppo Fratelli d'Italia – An Il Consigliere Comunale Carlo Quaglia

Gruppo lista Live Il Consigliere Comunale Giorgio Greci”

Poi il Consigliere Cerini illustra gli emendamenti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, di seguito trascritti:

“EMENDAMENTO N. 5:

Emendamento all'art. 3 – modifica Regolamento IMU.

Considerati i numerosi ricorsi alla C.T.P. di Roma, e il contenzioso che non giova alle casse comunali;

visti i deliberati delle varie sezioni della C.T.P. di Roma e di altre regioni, si propone di aggiungere all'art. 3 – Aree fabbricabili, il seguente capoverso:

In ogni caso, l'edificabilità delle aree deve essere effettiva ed immediata. Nel caso in cui l'area fabbricabile è soggetta a procedure che per il rilascio del permesso di costruire prevedono l'approvazione di piani da parte del Comune e/o di Enti sovraordinati, la stessa si considera non edificabile.

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Andrea D'Agapiti.”

“EMENDAMENTO N. 6:

Emendamento all'art. 4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Considerati i numerosi ricorsi alla C.T.P. di Roma, e le sentenze emesse, al fine di evitare mancate entrate all'ente si propone il seguente emendamento:

Si aggiunge il punto 4) come appresso indicato:

4) In assenza delle delibere di cui al punto 1, il valore posto alla base del calcolo per la determinazione del valore dell'area fabbricabile è quello di mercato.

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Dario Di Luzio, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Andrea D'Agapiti.”

“EMENDAMENTO N. 7:

Emendamento all'art. 6 – Fabbricato parzialmente costruito.

Al fine di evitare contenziosi e quindi la possibilità di non incassare quanto dovuto effettivamente dai contribuenti si propone il seguente emendamento:

inserire dopo la parola data: della dichiarazione di abitabilità/agibilità della porzione costruita con conseguente censimento catastale della stessa.

Vengono cancellate tutte le parole da: di ultimazione a utilizzati.

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Dario Di Luzio, Andrea D'Agapiti.”

“EMENDAMENTO N. 8:

Emendamento all'art. 8 – Accertamento dell'imposta.

Al fine di evitare ricorsi tributari in tema di sanzioni, si propone il seguente emendamento:

All'art. 8 si aggiunge il punto 4)

4) In caso di accertamento relativo a più annualità, per il primo anno l'accertamento costituisce iscrizione a ruolo e si applica la sanzione per mancata dichiarazione.

Per gli anni successivi al primo, oramai iscritto a ruolo, si applica la sanzione per omesso pagamento.

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Dario Di Luzio, Andrea D'Agapiti.”

“EMENDAMENTO N. 9:

Emendamento all'art. 12 – Base imponibile, detrazioni e riduzioni.

Al punto 4) si propone il seguente emendamento:

punto b) dopo le parole l'inagibilità o l'inabilità e si aggiunga:

E' accertata da tecnico abilitato alla professione nei modi di legge con deposito di variazione catastale approvata dall'ufficio delle entrate.

Tutto il restante testo è cassato.

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Alessandro Priori, Dario Di Luzio, Antonietta Dal Borgo, Andrea D'Agapiti.”

“EMENDAMENTO N. 10:

Emendamento all'art. 15 – Quota riservata allo Stato.

Il punto 2 subisce la seguente modifica:

Al posto della parola Comune si sostituisce “Il Consiglio Comunale”

F.to:

I Consiglieri Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Dario Di Luzio, Alessandro Priori, Antonietta Dal Borgo, Andrea D'Agapiti.”

Interviene il Sindaco.

Aperta la discussione sugli emendamenti, esce dall'Aula il Presidente Ognibene.

- **ESCE il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene.**
- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/25).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Ognibene).**

Assume la Presidenza il Vice Presidente Andrea D'Agapiti.

Interviene poi in discussione il Consigliere Pennacchi che, al termine del proprio intervento, esce.

- **ESCE il Consigliere Pennacchi.**
- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/25).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Ognibene, Pennacchi).**

Interviene poi il Consigliere Cerini che, all'esito del proprio intervento, esce.

- **ESCE il Consigliere Cerini.**
- **Presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri. (Presenti n. 17/25).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Ognibene, Pennacchi, Cerini).**

Interviene il Consigliere Leoni.

Interviene il Consigliere Quaglia, il quale RITIRA GLI EMENDAMENTI ai nn. 2 E 3.

Interviene l'Assessore Marilena Ciarcia.

Interviene il Consigliere Paolo Trenta.

Rientra in Aula il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene assumendo di nuovo la presidenza.

- **ENTRA il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene.**
- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/25).**
- **Assenti n. 7 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Pennacchi, Cerini).**

Interviene il Sindaco.

- **ENTRANO i Consiglieri Pennacchi e Cerini.**
- **ESCE il Consigliere Caprio.**
- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/25).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Caprio).**

Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 1 a firma del Sindaco.

Per dichiarazione di voto intervengono Dal Borgo, Leoni e Quaglia, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 1, a firma del Sindaco.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 1 a firma del Sindaco è **APPROVATO** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/25).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (Caprio, Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga).**

➤ **Votanti n. 19.**

➤ **VOTI FAVOREVOLI n.19, su n. 19 PRESENTI e n. 19 VOTANTI.**

Poi il Presidente dà atto del RITIRO degli emendamenti ai nn. 2 e 3, a firma dei Consiglieri Comunali Dario Di Luzio, Carlo Quaglia e Giorgio Greci.

Dunque, apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 4

In dichiarazione di voto sull'emendamento n. 4, intervengono i Consiglieri Leoni e Quaglia.

➤ **ENTRA il Consigliere Comunale Caprio.**

➤ **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**

➤ **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga).**

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 4, a firma dei Consiglieri Comunali Dario Di Luzio, Carlo Quaglia e Giorgio Greci è **RESPINTO** con il seguente risultato:

➤ **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**

➤ **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga).**

➤ **Votanti n. 20.**

➤ **VOTI CONTRARI n. 15, VOTI FAVOREVOLI n. 5 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Priori, Quaglia), su n. 20 PRESENTI e n. 20 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 5.

In dichiarazione di voto sull'emendamento n. 5, intervengono i Consiglieri Cerini e Leoni.

➤ **ENTRANO i Consiglieri Di Luzio e Favetta.**

➤ **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/25).**

➤ **Assenti n. 3 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga).**

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 5, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori e Andrea D'Agapiti, è **RESPINTO** con il seguente risultato:

➤ **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/25).**

➤ **Assenti n. 3 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga).**

➤ **Votanti n. 21.**

➤ **VOTI CONTRARI n. 15, VOTI FAVOREVOLI n. 6 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Priori, Quaglia), ASTENUTO n. 1 (Paolo Trenta), su n. 22 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Dunque, il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 6.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 6, intervengono Cerini, Leoni e Paolo Trenta.

➤ **ESCONO i Consiglieri Pennacchi e Priori.**

➤ **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**

➤ **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Pennacchi, Priori).**

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 6.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 6, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Dario Di Luzio, Alessandro Priori, Antonietta Dal Borgo e Andrea D'Agapiti, è **RESPINTO** con il seguente risultato:

➤ **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**

➤ **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Pennacchi, Priori).**

➤ **Votanti n. 19.**

➤ **VOTI CONTRARI n. 14, VOTI FAVOREVOLI n. 5 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Quaglia), ASTENUTO n. 1 (Paolo Trenta), su n. 20 PRESENTI e n. 19 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 7.

Aperte le dichiarazioni di voto, interviene il Consigliere Cerini.

- **ENTRANO i Consiglieri Pennacchi e Priori.**
- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/25).**
- **Assenti n. 3 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga).**

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 7.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 7, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Dario Di Luzio e Andrea D'Agapiti, è **RESPINTO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/25).**
- **Assenti n. 3 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI CONTRARI n. 15, VOTI FAVOREVOLI n. 6 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Priori, Quaglia), ASTENUTO n. 1 (Paolo Trenta), su n. 22 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Poi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 8.

In dichiarazioni di voto, intervengono i Consiglieri Cerini, Leoni, Di Luzio.

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 8.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 8, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Antonietta Dal Borgo, Alessandro Priori, Dario Di Luzio e Andrea D'Agapiti, è **RESPINTO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/25).**
- **Assenti n. 3 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI CONTRARI n. 15, VOTI FAVOREVOLI n. 6 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Priori, Quaglia), ASTENUTO n. 1 (Paolo Trenta), su n. 22 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Poi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 9.

- **ESCONO i Consiglieri Priori e Paolo Trenta.**
- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Priori, Trenta Paolo).**

In dichiarazioni di voto, intervengono i Consiglieri Cerini e Leoni.

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 9.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 9, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Alessandro Priori, Dario Di Luzio, Antonietta Dal Borgo e Andrea D'Agapiti, è **RESPINTO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Priori, Trenta Paolo).**
- **Votanti n. 20.**
- **VOTI CONTRARI n. 15, VOTI FAVOREVOLI n. 5 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Quaglia), su n. 20 PRESENTI e n. 20 VOTANTI.**

- **ESCONO i Consiglieri Crocetta, D'Agapiti, Favetta.**
- **Presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri. (Presenti n. 17/25).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Priori, Trenta Paolo, Crocetta, D'Agapiti, Favetta).**

Poi il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sull'emendamento n. 10.

In dichiarazioni di voto, intervengono i Consiglieri Cerini, Leoni e Di Luzio.

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 10.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento n. 10, a firma dei Consiglieri Comunali Gianni Cerini, Salvatore Ladaga, Carlo Quaglia, Dario Di Luzio, Alessandro Priori, Antonietta Dal Borgo e Andrea D'Agapiti, è **APPROVATO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri. (Presenti n. 17/25).**
- **Assenti n. 8 Consiglieri (Ciafrei, Crocetta, D'Agapiti, Favetta, Greci, Ladaga, Priori, Trenta Paolo).**
- **Votanti n. 16.**
- **VOTI FAVOREVOLI n. 15, VOTO CONTRARIO n. 1 (Sindaco Servadio), ASTENUTO n. 1 (Pennacchi), su n. 17 PRESENTI e n. 16 VOTANTI.**

Infine, aperta la discussione sulla proposta deliberativa emendata, intervengono i Consiglieri Cerini, Leoni, Quaglia.

A questo punto il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa emendata.

- **ENTRANO i Consiglieri Crocetta, D'Agapiti e Priori.**
- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Greci, Ladaga, Trenta Paolo, Favetta).**

Rilevato che non ci sono interventi in dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa emendata, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa così come emendata, è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Favetta, Greci, Ladaga, Trenta Paolo).**
- **Votanti n. 20.**
- **VOTI FAVOREVOLI n. 14, VOTI CONTRARI n. 6 (Cerini, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Priori, Quaglia), su n. 20 PRESENTI e n. 20 VOTANTI.**

Poi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione approvata.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (Ciafrei, Favetta, Greci, Ladaga, Trenta Paolo).**
- **Votanti n. 20.**
- **VOTI FAVOREVOLI n. 20, su n. 20 PRESENTI e n. 20 VOTANTI.**

Poi intervengono il Presidente del Consiglio e il Sindaco.


Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Daniele Ognibene)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Prosperi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
..... 25 GIU. 2014 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.

Addi 25 GIU. 2014

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Menichelli



Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al

Addi

Il Messo Comunale

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
